

Data: 19 luglio 2024, 10:51:53
Da: tribunale.brindisi@civile.ptel.giustiziacert.it
A: sances.matteo
Oggetto: Brindisi - Tribunale di Brindisi Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Allegati: IndiceBusta.xml (274 B)
Comunicazione.xml (1.4 KB)
634-24 NATALI.pdf.zip (298.0 KB)

Brindisi - Tribunale di Brindisi.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Rito: ESECUZIONE MOBILIARE CON VENDITA POST LEGGE 80

Numero di Ruolo generale: 634/2024

Giudice: NATALI ANTONIO IVAN

Parti: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Debitore: SRLS

Si da' atto che in data 19/07/2024 alle ore 10:51 il cancelliere M ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltrare all'indirizzo di posta elettronica sances.matteo@it della parte MATTEO SANCES il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 19/07/2024

Tipo Evento: EVENTI PARTICOLARI

Oggetto: ATTO NON CODIFICATO

Descrizione: EMESSO ATTO DI OPPOSIZIONE SUB 1 : PROVVEDIMENTO DEL GE

Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 19/07/2024 10:51

Registrato da !

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012. SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012

chiestando l'integrale accoglimento.

il giudice dato atto

ribatuto che, prima facie, dalla disamina della documentazione in atti potrebbe dedursi l'esercizio del potere di autotutela, sub specie della voce del pagamento, presso terzi sia avvenuta solo successivamente all'opposizione all'esecuzione;

ribatuto che, dunque, l'iniziativa processuale dell'opponente si è resa necessaria per la tutela del proprio diritto e non subire un'ingiusta esecuzione in considerazione della rituale presentazione dell'istanza ex lege 228/2012;

ribatuto che, dunque, per quanto debba essere dichiarata la assolutezza materia del contendere avendo il corrente conseguito almeno il bene della vita, non sussistono ragioni per la compensazione delle spese di lite

PQM

1) dichiara assolta la materia del contendere.

2) condanna l'opposto AISL al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.515,00 oltre spese generali e accessori da liquidarsi in favore dell'Avv. Matteo ~~Soures~~ Soures dichiarato si autistatario.

Il Conf. 

il giudice 